

Bruxelles, 12 giugno 2024
(OR. en)

10805/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0463(COD)**

**AG 119
JAI 965
FREMP 289
DISINFO 89
HYBRID 96
MI 581
DATAPROTECT 236
AUDIO 70
CONSOM 213
TELECOM 206
CODEC 1453**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	16889/23 +ADD1, 10266/24
Oggetto:	Proposta di direttiva sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi - Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 dicembre 2023 la Commissione ha adottato il pacchetto per la difesa della democrazia, che comprende:
 - i. la comunicazione della Commissione sulla difesa della democrazia¹;
 - ii. la proposta di una nuova direttiva sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi per i paesi terzi² (in appresso, la "proposta di direttiva");
 - iii. la proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724³ e accompagna la proposta di direttiva;

¹ Doc. 16935/23 + ADD 1.

² Doc. 16889/23 + ADD 1 + ADD 2.

- iv. la valutazione d'impatto⁴ che accompagna entrambe le proposte legislative di cui ai punti ii) e iii);
 - v. la raccomandazione della Commissione relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo⁵;
 - vi. la raccomandazione della Commissione sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche⁶.
2. In seno al Parlamento europeo, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) è la commissione competente per il merito. Il relatore nominato è Pablo ARIAS ECHEVERRIA (PPE, Spagna). I lavori al Parlamento europeo sono ancora in corso.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere⁷ il 24 aprile 2024.
4. L'8 febbraio 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) ha approvato la consultazione facoltativa⁸ del Comitato delle regioni. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere⁹ il 17 aprile 2024.

³ Doc. 17076/23.

⁴ Doc. 16889/23 + ADD 3 + ADD 4; doc. 17076/23 + ADD 1 + ADD 2.

⁵ Doc. 7434/24.

⁶ Doc. 7433/24.

⁷ Doc. 9738/24.

⁸ Doc. 6003/24.

⁹ Doc. 10327/24.

II. LAVORI IN SENO AL CONSIGLIO

5. La Commissione ha presentato i principali elementi del pacchetto, tra cui la proposta di direttiva e la relativa valutazione d'impatto, in occasione della riunione del gruppo "Affari generali" (GAG) tenutasi il 9 gennaio 2024 e le due raccomandazioni della Commissione in occasione della riunione dello stesso gruppo tenutasi l'11 gennaio.
6. I ministri hanno tenuto un dibattito orientativo sul pacchetto per la difesa della democrazia, compresa la proposta di direttiva, nella sessione del Consiglio "Affari generali" del 29 gennaio sulla base di un documento informale della presidenza¹⁰.
7. Su tale base, il GAG ha completato un primo esame della proposta di direttiva, compreso uno scambio sugli aspetti pratici della proposta di direttiva e del registro per la trasparenza dell'UE. Alcune delegazioni hanno inoltre condiviso informazioni sui rispettivi registri o sulle rispettive normative nazionali esistenti e futuri.
8. Sulla base delle discussioni a livello di GAG e delle consultazioni informali, la presidenza ha individuato le principali questioni politiche seguenti, che sono state sottoposte al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) per orientamenti sui futuri lavori:
 - i. ambito di applicazione e obiettivi;
 - ii. livello di armonizzazione e
 - iii. registri.
9. Il servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere scritto¹¹ sulla base giuridica della proposta il 25 aprile 2024.

¹⁰ Doc. 5428/24.

¹¹ Doc. 9328/24.

III. STATO DEI LAVORI

10. Nella riunione del 29 maggio 2024 il Coreper ha discusso le principali questioni politiche di cui al punto 8 sulla base di una nota¹² che individua i settori chiave che richiedono orientamenti per gli ulteriori lavori e le questioni da affrontare.
11. La presidenza ha pertanto tratto le conclusioni operative seguenti per orientare gli ulteriori lavori sulle tre principali questioni politiche individuate al punto 8.
12. Per quanto riguarda ambito di applicazione e obiettivi:
 - i. l'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per la direttiva proposta;
 - ii. pertanto, il legame con le attività economiche deve essere mantenuto e la direttiva proposta dovrebbe applicarsi ad attività di rappresentanza d'interessi che comprendono i servizi di rappresentanza d'interessi e le attività di rappresentanza d'interessi "*che sia[no] collegat[e] o sostituisca[no] attività di natura economica e sia[no] pertanto equiparabil[i] a un servizio di rappresentanza d'interessi*" (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva proposta);
 - iii. la direttiva proposta dovrebbe riguardare le entità che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi;
 - iv. le definizioni devono essere chiare e basate su criteri oggettivi; la definizione di "attività di rappresentanza d'interessi" deve essere collegata alle comunicazioni dirette (sia orali che scritte) con autorità o funzionari pubblici.

¹² Doc. 10266/24.

13. Per quanto riguarda il livello di armonizzazione:

- i. è necessario introdurre una maggiore flessibilità in varie disposizioni della direttiva proposta per tenere conto delle circostanze e degli approcci nazionali specifici nonché per consentire, se del caso, misure nazionali più rigorose, anche per quanto riguarda le disposizioni sulle autorità competenti e di controllo e le sanzioni;
- ii. si riconosce che alcune disposizioni possono richiedere un adeguato livello di armonizzazione per garantire un'attuazione efficace e agevole della direttiva proposta; tale armonizzazione dovrebbe riguardare anche alcuni elementi dei registri nazionali, quali le informazioni fornite e la cooperazione transfrontaliera.

14. Per quanto riguarda i registri:

- i. i registri dovrebbero essere tenuti a livello nazionale, possibilmente sulla base di un'architettura comune, e collegati attraverso un portale a livello dell'UE;
- ii. sebbene tale funzionalità richieda un certo livello di armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero comunque avere la possibilità di raccogliere informazioni supplementari, qualora lo ritengano necessario.

15. Inoltre, la presidenza ha rilevato che il rischio di ingerenze straniere nei nostri processi democratici continua chiaramente a destare preoccupazione per tutte le delegazioni. Nonostante tutte le delegazioni concordino sul fatto che la direttiva proposta in oggetto possa contribuire ad affrontare tale rischio, sono state sollevate preoccupazioni anche per quanto riguarda i rischi di stigmatizzazione della società civile e l'impatto che la direttiva proposta può avere su talune libertà fondamentali, in particolare la libertà di parola e di associazione.

IV. CONCLUSIONI

16. Alla luce di quanto precede, si invitano i ministri a tenere un dibattito orientativo nella sessione del Consiglio "Affari generali" del 25 giugno sulla base del documento di riflessione della presidenza allegato alla presente nota, trattando i quesiti ivi specificati.
-

**Proposta di direttiva sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi
per conto di paesi terzi**

Sessione del Consiglio "Affari generali" del 25 giugno 2024

Documento di riflessione della presidenza

Contesto

Il rischio di ingerenze straniere nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche è una crescente preoccupazione per tutti gli Stati membri. Negli ultimi anni l'UE ha messo a punto un'ampia gamma di strumenti per affrontare e contrastare le ingerenze straniere. Nell'ambito di tale sforzo, è importante sviluppare ora un approccio europeo, coerente con i valori dell'UE, per quanto riguarda la rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi.

L'obiettivo principale della direttiva proposta è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno delle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di paesi terzi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi, delle libertà e dei valori democratici. La direttiva propone di farlo introducendo obblighi di trasparenza e responsabilità applicabili alle entità che svolgono attività di rappresentanza d'interessi solo per conto di paesi terzi. In altre parole, tali requisiti non si applicano alle entità che ricevono sostegno finanziario da paesi terzi per finalità non collegate alle attività di rappresentanza d'interessi.

Inoltre, la direttiva proposta si concentra sulla trasparenza e non mira ad attribuire connotazioni negative alle attività di entità specifiche (stigmatizzazione), né a limitare lo spazio civico e la libertà di espressione e di associazione. Inoltre, non vieta alcun tipo di attività, né richiede la trasparenza dei finanziamenti esteri che non sono collegati alle attività di rappresentanza d'interessi.

Tuttavia, nonostante la direttiva proposta contenga le suddette garanzie, permangono preoccupazioni in merito ai possibili rischi indesiderati di stigmatizzazione di entità, comprese le organizzazioni della società civile (OSC), e alle possibili limitazioni della libertà di espressione e di associazione che potrebbero derivare dalla sua attuazione.

Pertanto, sebbene la trasparenza e la responsabilità siano obiettivi legittimi per affrontare le preoccupazioni democratiche nell'attuale contesto geopolitico, qualsiasi mezzo per conseguire tali obiettivi deve essere sia efficace che favorevole alla promozione dello spazio civico.

Quesiti per i ministri

In merito ai settori chiave della direttiva proposta che richiedono ulteriori orientamenti, sembra possibile giungere a conclusioni operative per quanto riguarda l'ambito di applicazione e gli obiettivi, il livello di armonizzazione e i registri.

Allo stesso tempo, è fondamentale che le misure dell'UE siano proporzionate e trovino il giusto equilibrio tra i requisiti di trasparenza/responsabilità, da un lato, e la salvaguardia della libertà di espressione e di associazione, dall'altro. Occorre inoltre predisporre garanzie sufficienti per assicurare la protezione di tali libertà ed evitare la stigmatizzazione delle entità che rientrano nel loro ambito di applicazione.

Alla luce di quanto precede e delle conclusioni operative presentate nella parte III della nota, si invitano i ministri a rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. Siete d'accordo sul fatto che le conclusioni operative di cui ai punti da 12 a 14 della nota costituiscano una buona base per ulteriori lavori a livello tecnico sulla direttiva proposta?***
- 2. Ritenete che le garanzie contro la stigmatizzazione e a favore della protezione delle libertà previste dalla direttiva proposta siano sufficienti? In caso contrario, quali garanzie supplementari dovrebbero, a vostro parere, essere incluse? Vedete altri modi per promuovere lo spazio civico che sono complementari allo strumento proposto?***